

- 11) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 13) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 14) Il canone applicato è stato determinato come da atto di accertamento n. 00-278/20 del 29/12/2020, salvo conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si impegna al versamento dell'eventuale conguaglio.
- 15) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 16) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 17) La presente concessione viene sottoposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo, ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 19) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
INWIT S.P.A.
Il procuratore (Pellegrino Vietri)
f.to digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec:

adminpec.ne@inwit.telecompost.it

Ancona, addì 26.07.2023

IL CONCESSIONARIO
INWIT S.P.A.
Il procuratore (Pellegrino Vietri)
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
f.to digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 27/07/2023 al n° 807 serie 1

con l'esenzione di euro 376,76

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 00-12 del registro
Concessioni - Anno 2023

N. 2083 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

X	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;

Vista la licenza demaniale n. 00-67/2017 del 21/12/2017, rep. 1223;

Vista la nota assunta al prot. n. ARR-9581 del 07/10/2019 con cui la società SAI S.r.l. ha richiesto la individuazione di un'area alternativa per la delocalizzazione degli impianti di telecomunicazioni al fine di consentire lo svolgimento delle attività di demolizione delle strutture silos;

Vista la nota prot. n. PAR-5790 del 10/10/2019, partecipata alla società SAI S.r.l. con prot. n. PAR-5792 del 10/10/2019, con cui questa Autorità ha comunicato alle Società di telefonia mobile l'individuazione di un'area alternativa per la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile;

Vista la nota prot. n. PAR-5958 del 16/10/2019 con cui questa Autorità, a seguito del sopralluogo svolto in pari data per come richiesto dalle Società di telefonia mobile interessate, Inwit S.p.a. e Galata S.p.a., ha comunicato la individuazione di altra area risultante idonea per la delocalizzazione delle antenne situata nei pressi della banchina 18, a confine con la recinzione di security delle banchine nn. 19 e 20;

Vista la nota assunta al prot. n. ARR-10116 del 22/10/2019 con cui la società Galata S.p.a., a seguito del suddetto sopralluogo, ha avanzato richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei necessari rilevamenti, necessari alla progettazione della nuova struttura, mediante l'utilizzo di drone;

Viste le note prot. n. PAR-6301 del 29/10/2019, PAR-6694 del 14/11/2019, PAR-7061 del 03/12/2019 con cui questa Autorità ha sollecitato le Società degli impianti di telefonia mobile alla produzione della domanda per la delocalizzazione delle strutture nell'area demaniale individuata con ultimo sopralluogo;

Vista la domanda avanzata dalla società Inwit S.p.a., C.F./P.IVA 08936640963, con sede in Milano (MI), via Gaetano Negri n. 1, acquisita al prot. n. ARR-10919 del 07/11/2019, quale istanza di rilascio di concessione di un'area di mq. 170,00, situata a confine con la recinzione di security delle banchine nn. 19 e 20 del porto di Ancona, da adibire a stazione radio base per videotelefonia mobile, denominata "AN PORTO codice ANT027", per la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile già presenti in ambito portuale nelle strutture tipo silos;

Vista la autorizzazione rilasciata da questa Autorità con prot. n. PAR-6529 del 08/11/2019 per consentire la delocalizzazione dell'impianto al fine di non costituire impedimento alla demolizione delle strutture silos;

Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 78/2019 del 05/12/2019 di questa Autorità con cui è stata indicata l'interdizione alla sosta e transito nell'area demaniale individuata per la delocalizzazione delle antenne situata nei pressi della banchina 18, a confine con la recinzione di security delle banchine nn. 19 e 20;

Visto il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 dall'Agenzia delle Dogane di Ancona con prot. n. 46447/RU del 24/12/2019, assunto al prot. n. ARR-12913 del 27/12/2019;

Visto l'avviso di pubblicazione della domanda in data 04/12/2019, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini assegnati non risultano pervenute osservazioni, opposizioni e/o domande concorrenti al riguardo;

Vista la nota assunta al prot. n. ARR-12736 del 20/12/2019 con cui il Comune di Ancona ha comunicato l'acquisizione del parere di ARPAM in data 17/12/2019;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-0013 del 02/01/2020;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-0570 del 20/01/2020;

Vista la delibera n. 13 in data 05/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Viste le integrazioni acquisite al prot. n. ARR-12590 del 17/12/2019, ARR-12915 del 27/12/2019, ARR-1363 del 03/02/2020, ARR-6757 del 19/05/2021, ARR-7540 del 04/06/2021, ARR-8898 del 06/07/2021;

Viste le note prot. n. PAR-1963 del 10/03/2020, PAR-7694 del 20/11/2020, PAR-2199 del 23/03/2021, PAR-3922 del 28/05/2021, PAR-4039 del 03/06/2021, PAR-7154 del 04/10/2021, con cui è stata sollecitata la produzione della documentazione integrativa;

Vista la dichiarazione di assicurazione emessa dalla società Generali Italia S.p.a. quale attestazione alla copertura assicurativa All Risks per l'importo unico di € 5.000.000,00 con polizza n. 410366047, acquisita al prot. n. ARR-6757 del 19/05/2021 e relativa nota prot. n. PAR-783 del 10/02/2022 recante richiesta di conferma di vincolo a favore della stessa per la partita ricorso terzi;

Visto il versamento dell'importo di € 12.000,00 in data 28/04/2021 quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi;

Viste le note prot. n. PAR-784 del 10/02/2022, PAR-3502 del 17/05/2022, PAR-4272 del 09/06/2022, PAR-7192 del 21/09/2022, PAR-8731 del 28/11/2022 con cui questa Autorità ha richiesto ulteriori integrazioni, successivamente prodotte in parte con la nota assunta al prot. n. ARR-2777 del 09/03/2022;

Visto il versamento in data 03/01/2020 dell'importo di € 4.729,68 e relativo conguaglio dell'importo di € 432,60 in data 28/04/2021, del canone demaniale dovuto determinato come da atto di accertamento n. 00-75/20 del 10/03/2020 per complessivi € 5.162,28;

Visto il versamento in data 05/12/2022 dell'importo di € 5.066,78 di cui all'atto di accertamento n. 00-184/21 del 01/10/2021 e dell'importo di € 5.469,59 di cui all'atto di accertamento n. 00-211/22 del 21/09/2022;

Vista la documentazione integrativa acquisita al prot. n. E-12895 e 12896 del 24/07/2023

Vista la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. della B.D.N.A. prot. PR_MIUTG_Ingresso_0002550_20230104, atteso il decorso del relativo termine, ai sensi dell'art. 88 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., la presente concessione viene sopposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

alla **Inwit S.p.a.** **codice fiscale 08936640963**
di occupare **una zona demaniale marittima di complessivi mq. 170,00, situata nell'ambito portuale di Ancona, nei pressi della banchina 18, a confine con la recinzione di security delle banchine nn. 19 e 20, catastalmente individuata al foglio 6 part. 976/parte** allo scopo di **delocalizzare gli impianti di telefonia mobile già presenti in ambito portuale nelle strutture tipo silos oggetto della licenza n. 00-67/2017 del 21/12/2017, rep. 1223, con installazione di una stazione radio base per videotelefonia mobile, denominata "AN PORTO codice ANT027"** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 5.162,28 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata a decorrere dal 01/01/2020 fino alla relativa scadenza, originariamente prevista al 31/12/2020 e ulteriormente prorogata di 24 mesi fino al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel

pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.


Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza.
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI, di igiene e sanità pubblica
- 7) Le installazioni non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità, restando pienamente responsabile il concessionario che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 9) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 10) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.

Estratto Carta Tecnica Regionale



 Individuazione SRB

COMUNE DI	DESCRIZIONE	PROGETTAZIONE	CLIENTE	CODICE SRB
ANCONA	ESTRATTO CTR	AON Always On	INWIT TIM vodafone	00244N ANCONA PORTO E242F AN PORTO EX AN27 3R100099 PORTO SSI
TECNICO INCARICATO	DISEGNATORE	DATA EMISSIONE	SCALA	REV.
G.Moscato	GP	Novembre 2019	/	00
			TAVOLA	FOGLIO
			3	3/9